

## ACCORDO DI PARTNERSHIP

tra le parti:

**Miropass srl**, con sede in Via Riva Fredda,3, 26013 Crema, codice fiscale e partita I.V.A. 0782636096, nel presente atto rappresentato dall'Amministratore Unico Dr. Giovanni Fontana, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, "**proponente**";

e

.....  
di seguito denominato come "**partner**"

### premesse che

- il proponente produce e vende sistemi software e servizi finalizzati all'automazione dei processi di accoglienza del pubblico oggetto del presente contratto.
- realizza e vende sistemi per la prenotazione di prestazioni e servizi anch'essi oggetto del presente contratto;
- per la vendita dei suddetti sistemi e servizi il proponente intende avvalersi della collaborazione e dell'assistenza qualificata del partner;
- è reciproca volontà dei contraenti istituire un rapporto di partnership, senza rappresentanza né esclusiva, disciplinato dalle clausole qui di seguito specificate;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1.1 Il proponente affida al partner, che accetta, l'incarico di promuovere la vendita dei sistemi e servizi di cui in premessa, in totale autonomia ed indipendenza, senza, quindi, alcun vincolo di subordinazione.

1.2. Il proponente si impegna, dunque, a fornire al partner il software (gratuito) ed il servizio di connessione al portale di prenotazione internet tupassi.com (licenze d'uso), che richiede la corresponsione di un canone annuale, come da listini aggiornati. Il Proponente, in forza del presente accordo, si impegna, inoltre, a vendere al partner il predetto software ed il relativo servizio di connessione al prezzo di listino, scontato del 40%.

1.3. I sopra citati servizi di connessione potranno essere liberamente e direttamente promossi e venduti dal partner ai suoi clienti, secondo le modalità definite nel presente accordo. Il partner avrà, pertanto, diritto a richiedere ed incassare, direttamente dai clienti, l'importo del canone con essi pattuito, comunque non superiore al prezzo massimo pubblicato sul portale di riferimento, senza che il Proponente possa avanzare qualsivoglia pretesa in merito.

### ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

2.1 Il presente incarico non è cedibile ad alcun titolo dal partner ad altri soggetti.

2.2 Il partner sarà libero di svolgere il proprio incarico senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del proponente.

2.3 Il partner sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nell'osservanza dell'art. 4 del presente contratto.

2.4 Il partner, in virtù del presente contratto, agirà in nome proprio e potrà condurre trattative con i Clienti. L'attività del partner sarà quella di occuparsi della vendita mediante la presentazione dei sistemi e servizi, oggetto del presente contratto, ai potenziali Clienti, come regolamentato nell'articolo 5 del presente contratto.

2.5 Il partner **segnerà preventivamente al proponente l'elenco dei clienti a cui intende fare l'offerta** dei servizi TuPassi, per avere l'autorizzazione alla trattativa, che dovrà essere sempre concessa dal Proponente, salvo evidenti conflitti d'interesse tra partner e/o clienti. L'autorizzazione alla trattativa sarà concessa per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi eventualmente rinnovabili.

2.6 Il partner svolgerà le attività di formazione e consulenza, per implementare i servizi in oggetto presso il Cliente, a seguito di un percorso formativo erogato dal proponente ai collaboratori del partner.

### **ART. 3 – DEROGA AL DIRITTO DI ESCLUSIVA**

3.1 Il partner non sarà soggetto al diritto d'esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche nell'interesse di altri soggetti, di qualsiasi natura e forma.

3.2 L'elenco dei clienti di cui all'art. 2.5 è e resta di esclusiva proprietà del partner; pertanto, il Proponente si impegna a non cedere a terzi l'incarico di cui al presente contratto relativamente ai clienti di cui agli elenchi consegnati e s'impegna, altresì, a non promuovere, direttamente e/o indirettamente, ai predetti clienti la fornitura dei servizi affidati al partner, oggetto del presente accordo.

### **ART. 4 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE**

4.1 Il proponente, nei rapporti con il partner, dovrà agire con lealtà e buona fede.

4.2 Il proponente fornirà al partner, a proprie cure e spese, la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1. In particolare consegnerà al partner:

- - i materiali illustrativi dei sistemi e dei servizi oggetto del presente contratto;
- - il software (gratuito) e i servizi di connessione richiesti (comprensivi di licenza d'uso e diritti, chiavi d'accesso ecc.), dei quali garantisce l'autenticità ed il perfetto funzionamento nonché l'eventuale successiva manutenzione, ordinaria e straordinaria dovesse rendersi necessaria;
- - il fac-simile del contratto di Fornitura dei Servizi da vendere al Cliente, a cui il partner non ha l'obbligo di attenersi.

4.3 Il proponente, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si impegna espressamente a praticare al partner lo sconto del 40% (quaranta per cento) sul prezzo dei servizi di connessione oggetto del presente accordo e di cui al listino aggiornato pubblicato sul Portale [tupassi.com](http://tupassi.com) e sul MePA, con riferimento a ciascun pacchetto di servizi venduto al partner.

### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL PARTNER**

5.1 Il partner dovrà tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e buona fede.

5.2 Il partner s'impegna a presentare ai potenziali Clienti i sistemi e servizi oggetto del presente contratto in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie. In particolare, la promozione dei servizi del Proponente dovrà avvenire nel rispetto del prezzo massimo di cui al canone annuale, periodicamente comunicato a mezzo di listini di vendita pubblicati sul portale di riferimento.

5.3. Il partner acquisterà, dunque, i servizi di connessione oggetto del presente accordo a fronte dell'effettiva applicazione dello sconto sopra individuato da parte del Proponente, promuovendo la vendita degli stessi ai propri clienti; con costoro, inoltre, il partner determinerà liberamente l'ammontare del canone annuale, che verrà, in ogni caso, riconosciuto e versato unicamente in suo favore.

5.4 La vendita si intenderà perfezionata a partire dal primo giorno di connessione del Cliente del Partner ai servizi TuPassi. Da quella data inizierà il periodo di calcolo del canone annuale, che potrà essere versato dal Partner a Miropass, al netto dello sconto del 40% (quaranta per cento), in un'unica soluzione o frazionato in periodi non inferiori al bimestre.

5.5 Il partner dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono i prodotti ed i servizi del proponente.

5.6 Il partner non avrà nessun titolo o diritto riguardante i prodotti e/o servizi di proprietà del proponente e non potrà fornire a proprio nome, o a nome di terzi, prodotti e/o servizi confondibili con i prodotti e/o servizi del proponente, fatto salvo, in ogni caso, quanto pattuito all'art. 3.

5.7 Il partner non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome di Miropass s.r.l., salvo che per quanto previsto dal presente contratto.

5.8 Il partner si impegna a comunicare al Proponente qualsivoglia reclamo presentato dai clienti relativo ad eventuali vizi e/o difetti di cui ai servizi di connessione loro forniti, seguendo, all'uopo, le istruzioni impartite in merito dal Proponente.

## **ART. 6 - RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ**

6.1 Il partner dovrà mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico.

6.2 Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicheranno alle informazioni:

- che saranno o diventeranno di dominio pubblico;
- che verranno divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza;
- per le quali sarà richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso il partner d'affari ne darà prontamente comunicazione.

## **ART. 7- PRIVACY**

7.1 Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003, i dati personali relativi al partner saranno oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.

7.2 In ogni caso il partner avrà i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs.196/2003.

#### **ART.8 - DURATA**

Il presente Contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà a tempo indeterminato.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal presente contratto, prima della sua naturale scadenza, mediante apposita raccomandata A.R., o comunicazione via PEC, da inviare all'altra parte con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso medesimo.

#### **ART. 12 - TRATTATIVE E MODIFICHE**

12.1 Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta.

12.2 Il presente contratto sostituisce tutti gli eventuali precedenti accordi intercorsi tra le parti per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

#### **ART. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

13.1 Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

13.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Cremona.

Crema, li .....